La posizione della Corte di giustizia Ue sulle operazioni soggettivamente inesistenti

Liti Iva, informazioni d'obbligo

Va garantito l'accesso agli elementi di prova raccolti

Pagina a cura
DI GIUSEPPE VERNA

Obbligo di informazione del contribuente, nelle controversie in materia d'Iva. In particolare quando viene coinvolto, suo malgrado, nelle famigerate frodi carosello, sia prima dell'emissione dell'avviso di accertamento, sia dopo in sede contenziosa, con conseguenze trancianti per la pars publica in caso di violazione dell'obbligo suddetto: lo prescrive la Corte di giustizia europea, con due sentenze che in alcuni punti costringeranno Agenzia delle entrate e Cassazione a rivedere i propri orientamenti.

Le vicende. La Corte di giustizia Ue ha risposto ad alcune questioni postele dal Tribunale di Budapest e da quello di Cluj (Romania) con due sentenze, emesse rispettivamente dalla sez. V, 16 ottobre 2019, in C-189/18 (la cosiddetta sentenza Glencore), e dalla sez. VI, 4 giugno 2020, in C-430/19 (o anche detta sentenza C. F.). Come è noto, l'interpretazione del diritto dell'Unione in materia d'Iva prevale sull'interpretazione delle corrispondenti norme del diritto nazionale, così come, su detta materia, i principi fissati dalla Corte di giustizia prevalgono su quelli pronunciati dai giudici nazionali, compresa quindi la Corte di cassazione. Le due sentenze sono destinate, quindi, a imprimere una svolta epocale in campo amministrativo e soprattutto giudiziario, nella tutela dell'imprenditore onesto, inconsapevolmente coinvolto nelle cosiddette frodi carosello, e quindi condurranno all'abbandono di affermazioni sulle quali uffici fiscali e giudici hanno spesso fondato le proprie decisioni.

Riportiamo qui di seguito i brani più rilevanti delle due corpose sentenze (31 pagine). Le questioni rinviate dai due Tribunali al giudizio della Corte erano le seguenti.

1ª questione. «Se, alla luce del principio del rispetto dei diritti della difesa…, un atto amministrativo tributario adottato nei confronti di un privato [contribuente]… debba essere annullato … qualora quest'ultimo non abbia avuto la possibilità di accedere alle informazioni sulla base delle quali detto atto è stato adottato …, laddove tale atto faccia riferimento ad alcuni elementi del fascicolo amministrativo (in causa C. F.)». Merita rilevare che nella precedente causa Glencore, ovvero in relazione agli analoghi quesiti 2° e 3, la Corte aveva preso atto che «l'amministrazione finanziaria non mette a disposizione dell'altra parte [il destinatario delle fatture] il fascicolo relativo al controllo effettuato nei confronti della prima parte del rapporto giuridico (l'emittente delle fatture), e in particolare gli elementi su cui si fondano le constatazioni, i verbali e le decisioni amministrative, ma gliene comunica soltanto una parte, per estratto, di modo che l'amministrazione finanziaria porta il destinatario a conoscenza del fascicolo soltanto in modo indiretto, operando una selezione secondo criteri che le sono propri e sui quali l'altra parte non può esercitare alcun controllo». La Corte afferma preliminarmente che «il diritto a detrazione può … essere negato a un soggetto passivo qualora si dimostri, e soltanto qualora si dimostri, alla luce di elementi oggettivi, che detto soggetto passivo, al quale sono stati ceduti i beni o prestati i servizi posti a fondamento del diritto a detrazione, sapeva o avrebbe dovuto sapere che, con l'acquisto di detti beni o servizi, partecipava a … un'evasione dell'Iva commessa dal fornitore o da altro operatore …[sent. Glencore, punto 35]. L'obbligo gravante sull'amministrazione finanziaria …, di dimostrare adeguatamente gli elementi oggettivi che consentono di concludere che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere …, presuppone che tale amministrazione fornisca, nel procedimento in cui è parte il soggetto passivo, la prova dell'esistenza della frode alla quale gli viene addebitato di avere partecipato passivamente [punto 48]. Costituisce parte integrante del rispetto dei diritti della difesa il diritto … del destinatario di una decisione lesiva dei suoi interessi di far valere le proprie osservazioni … prima dell'adozione di [tale] decisione [punto 41]. Il diritto di essere ascoltati implica anche che l'amministrazione presti tutta l'attenzione necessaria alle osservazioni così presentate dall'interessato esaminando, in modo accurato e imparziale, tutti gli elementi rilevanti della fattispecie e motivando circostanziatamente la sua decisione, laddove l'obbligo di motivare una decisione in modo sufficientemente dettagliato e concreto … costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa [punto 42].

Quindi, una violazione del diritto di accesso [al fascicolo] intervenuta durante il procedimento amministrativo non è sanata dal semplice fatto che l'accesso a quest'ultimo è stato reso possibile nel corso del procedimento giurisdizionale relativo a un eventuale ricorso diretto all'annullamento della decisione contestata [punto 52]. Il giudice investito di un ricorso avverso una decisione dell'amministrazione finanziaria recante una rettifica dell'Iva è abilitato a controllare … le prove assunte in un procedimento amministrativo connesso, del quale il soggetto passivo non era parte e sulle quali si basa tale decisione [punto 65]. Se detto giudice non è legittimato ad accertare tale verifica …, le prove ottenute nell'ambito dei procedimenti amministrativi connessi e le constatazioni effettuate nelle decisioni amministrative adottate nei confronti di altri soggetti passivi in esito a tali procedimenti non devono essere ammesse, e la decisione impugnata, che si basa su tali prove, deve essere annullata [punto 68]».

2ª questione. «Se l'amministrazione finanziaria possa subordinare l'esercizio del diritto a detrazione … ai fini dell'Iva al possesso di documenti giustificativi oltre alla fattura, quali preventivi o stati di avanzamento, non chiaramente e precisamente definiti dalla normativa tributaria nazionale (sent. C.F., terzo quesito)». La Corte, così investita, ha affermato «[punto 47] che, se è vero che un soggetto passivo [che intenda esercitare il diritto a detrazione dell'Iva] si può trovare obbligato, quando dispone di indizi che consentano di sospettare l'esistenza di irregolarità o di frode ad assumere informazioni sull'operatore presso il quale intende acquistare beni o servizi ai fini di assicurarsi sull'affidabilità di quest'ultimo, la competente amministrazione tributaria … non può esigere … da tale soggetto passivo, da un lato, di verificare che l'emittente della fattura relativa ai beni e ai servizi … disponesse dei beni di cui trattasi e fosse in grado di fornirli e che esso abbia adempiuto gli obblighi dichiarativi e di versamento dell'Iva … o, dall'altro, di disporre di documenti a tale riguardo. Pertanto, in presenza di semplici sospetti non suffragati dall'amministrazione finanziaria … quanto all'effettiva realizzazione [sul piano oggettivo o soggettivo] delle operazioni economiche che hanno portato all'emissione di una fattura, osta che al soggetto passivo destinatario di questa fattura venga negato il diritto alla detrazione dell'Iva se non sia in grado di fornire, oltre a detta fattura, ulteriori prove a sostegno dell'effettiva esistenza delle operazioni economiche realizzate [punto 49]».

© Riproduzione riservata

IO ONLINE
Le sentenze sul sito www.italiaoggi.it/docio7